



Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923

Roma — Venerdì, 2 febbraio

Numero 27

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno	L. 65	38	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, cent. 30; nel Regno, cent. 25 — Arretrato: in Roma, cent. 50; nel Regno, cent. 60; all'Estero, cent. 90.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionalmente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera c) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1194.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari L. 0.60 } per ogni linea di colonna e
 Altri avvisi » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali. Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su carta da bollo da Lire DUE ed accompagnati da un deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale presso il Ministero dell'interno.

SOMMARIO

SENATO DEL REGNO: Ordine del giorno per la seduta di giovedì 8 febbraio 1923

LEGGI E DECRETI.

- REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1923, n. 105, che reca provvedimenti a favore di Cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche.
- REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 66, che deferisce ai prefetti di ciascuna Provincia le attribuzioni in materia di alberghi conferite al Ministero industria e commercio dal R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13.
- REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 69, che reca disposizioni per la rinnovazione dei vaglia emessi e non pagati dal luglio 1914 al 31 dicembre 1920.
- REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 70, che pone sotto la protezione della legge 16 luglio 1905, n. 423, le invenzioni industriali e i disegni e i modelli di fabbrica che figureranno nella IV fiera campionaria italiana di Milano dell'aprile 1923.
- REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 73, col quale vengono revocati i decreti-legge Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1859 e 8 maggio 1919, n. 805, concernenti la istituzione del Demanio per il Monopolio dei tabacchi.
- REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 96, che estende alle nuove Province le leggi ed i regolamenti sulla pignorabilità e cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai delle pubbliche Amministrazioni.
- REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 99, che eleva il limite dei mandati di anticipazione da imputarsi al fondo « sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti in guerra ».
- REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 65, che abolisce le Commissioni e Comitati previsti nel testo unico delle disposizioni sulle case popolari ed economiche emanate con R. D. L. 30 novembre 1919, n. 2313.
- REGIO DECRETO 4 gennaio 1923, n. 109, che modifica la costituzione e le attribuzioni del Consiglio superiore di Marina.

- RELAZIONE e REGIO DECRETO 7 gennaio 1923, n. 110, che autorizza una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923.
- RELAZIONE e REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 111, che autorizza una 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923.
- REGIO DECRETO 14 gennaio 1923, n. 118, che dà facoltà al Ministro dell'interno di delegare al sotto segretario di Stato la firma dei decreti Ministeriali concernenti i corpi armati alla dipendenza del Ministero dell'interno.
- REGIO DECRETO 11 gennaio 1923, n. 120, che modifica il regolamento organico e disciplinare per il personale di custodia del R. Corpo delle foreste, approvato con R. decreto 7 febbraio 1915, n. 253.
- REGIO DECRETO n. 1833 riflettente: erezione in Ente morale. Errata-corrige.
- RELAZIONI E REGI DECRETI per gli scioglimenti del Consiglio provinciale di Reggio Emilia e comunali di Pescia (Lucca), Leonforte (Catania) e Belluno.
- MINISTERO DELL'INTERNO: Errata-corrige.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione — Perdita di certificati — Ministero d'agricoltura: Divieto d'esportazione

INSERZIONI.

SENATO DEL REGNO

ORDINE DEL GIORNO

per la seduta pubblica di giovedì 8 febbraio 1923, alle ore 15.

- Sorteggio degli uffici.
- Votazione per la nomina di due membri del Consiglio superiore coloniale.
- Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa del senatore Chimienti
« Sul referendum »

IV. Svolgimento della seguente interpellanza:

Romanin-Jacur. — Al ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere il suo pensiero intorno alle modificazioni che a di lui avviso è urgente apportare nell'ordinamento e nel funzionamento del Reale Corpo del Genio civile ».

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del R. decreto 25 novembre 1920, n. 1768, concernente la validità delle adunanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza (n. 455).

2. Conversione in legge del R. decreto 8 gennaio 1920, n. 57, relativo alla proroga del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1919 n. 796, sul finanziamento dei manicomi gestiti da privati (n. 418).

3. Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 10 marzo 1918, n. 448; 1° settembre 1918, n. 1842; 3 novembre 1918, n. 1918; 23 febbraio 1919, n. 462, e del decreto Reale 2 ottobre 1919, numero 2125, recanti provvedimenti per il porto e la zona industriale di Napoli; e approvazione della convenzione suppletiva 21 novembre 1921 (n. 473).

4. Conversione in legge del R. decreto 23 novembre 1921, numero 1735, relativo a scuole nautiche e a modificazione della tabella F (tasse scolastiche per i Regi Istituti nautici) allegata al decreto-legge Luogotenenziale 21 giugno 1919, n. 1088 (n. 467).

5. Costituzione in Comune autonomo della frazione di Colli di Labro (Perugia) (n. 508).

6. Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 11 novembre 1915, n. 1654, recante provvedimenti per la liquidazione della Cassa mutua italiana per le pensioni, con sede in Torino (n. 257).

7. Conversione in legge del R. decreto 7 aprile 1921, n. 339, che rinvia ad epoca da destinarsi le elezioni per la rinnovazione dei Collegi dei probiviri (n. 350).

8. Conversione in legge del R. decreto 31 luglio 1921, n. 1098, che proroga le disposizioni del decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672, relative alla istituzione ed al funzionamento dei Collegi di probiviri (n. 351).

9. Conversione in legge dei Regi decreti-legge 2 settembre 1919, n. 1782, e 16 ottobre 1921, n. 1558, che autorizzano i Regi Istituti superiori di studi commerciali ad istituire un anno di corso complementare di integrazione o di specializzazione (n. 514).

10. Emissione di obbligazioni garantite dallo Stato per la sistemazione finanziaria del Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana (n. 493).

11. Provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (n. 301).

12. Sulla conversione in legge dei decreti-legge (n. 345)

VI. Relazioni della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (N. XIX-XXVI Documenti).

Il presidente
TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 105, che reca provvedimenti a favore di Cooperative fra giornalisti per la costruzione di case economiche.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il disegno di legge concernente provvedimenti per la costruzione di case popolari economiche da parte di talune Cooperative di professionisti, presentato alla

Camera dei deputati nella seduta del 10 luglio 1923 dal Ministro dell'industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, e del Ministro del tesoro;

Ritenuta la necessità, data la persistente crisi edilizia, di dare sollecita attuazione ai detti provvedimenti opportunamente integrati, per porre in grado le Cooperative di giornalisti di Roma di iniziare le costruzioni in base ad un programma già definito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col Ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata una maggiore assegnazione annua nel bilancio del Ministero per l'industria e il commercio di L. 270.000, a cominciare dall'esercizio 1922-1923, per tre esercizi, a titolo di contributo al pagamento di una parte degli interessi sulle operazioni di mutuo da farsi ai sensi delle vigenti leggi per le case popolari ed economiche, da Istituti mutuanti a favore di Cooperative di giornalisti costituite in Roma al 1° gennaio 1921. Tali Cooperative sono equiparate, a tutti gli effetti di legge, a quelle degli impiegati dello Stato.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per lo scopo di cui al precedente articolo, colla garanzia principale della prima ipoteca sull'area e sulle costruzioni e colla garanzia sussidiaria del tesoro dello Stato.

Il pagamento delle annualità occorrenti pel rimborso dei mutui stessi, comprensive della quota di ammortamento di capitale e della rimanenza di interessi non coperta dal contributo governativo, nonchè dell'importo dell'aggio, avverrà mediante ruoli da riscuotersi dagli esattori delle imposte, con le norme ed i privilegi della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 65, che deferisce ai prefetti di ciascuna Provincia le attribuzioni in materia di alberghi conferite al Ministero industria e commercio dal R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13;

Visto il R. decreto-legge 28 maggio 1922, n. 771;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le attribuzioni in materia di alberghi conferite al Ministro dell'industria e del commercio dal R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13 sono deferite per ciascuna Provincia al prefetto.

L'azione di nullità di cui all'art. 23, secondo e terzo comma del citato R. decreto-legge sarà proposta dal prefetto con l'assistenza della R. Avvocatura Provinciale.

L'art. 28 del R. decreto-legge 16 gennaio 1921, n. 13 è soppresso.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 2 gennaio 1923, n. 69, che reca disposizioni per la rinnovazione dei vaglia emessi e non pagati dal luglio 1914 al 31 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto del 14 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni;

Visto il decreto Reale in data 16 novembre 1921, n. 1826;

Ritenuto che il termine fissato dall'art. 3 del decreto Reale in data 16 novembre 1921, n. 1826, per la presentazione delle domande di rinnovazione dei vaglia smarriti e già prescritti al 31 dicembre 1921, sia troppo breve in rapporto alla disponibilità di tempo per provvedere alla pubblicità necessaria;

EU del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e telegrafi, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle poste è autorizzata a procedere alla rinnovazione dei vaglia emessi dal luglio 1914 al 31 dicembre 1920 e non ancora pagati, di cui sia stata fatta domanda di rinnovazione, sotto qualsiasi forma, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, oltre il quale termine non saranno più accettati neppure gli eventuali reclami, presentati per qualsiasi motivo e riflettenti i vaglia sopra indicati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 70, che pone sotto la protezione della legge 16 luglio 1905, n. 423, le invenzioni industriali e i disegni e i modelli di fabbrica che figureranno nella IV fiera campionaria italiana di Milano dell'aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e di modelli e disegni che figureranno nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella IV fiera campionaria italiana di Milano nell'anno 1923 godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 73, col quale vengono revocati i decreti-legge Luogotenenziali 17 novembre 1918, n. 1859 e 8 maggio 1919, n. 805, concernenti la istituzione del Demanio per il Monopolio dei tabacchi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce pieni poteri al Governo del Re ;

Visti i decreti-legge Luogotenenziali n. 1859 del 17 novembre 1918 e n. 805 dell'8 maggio 1919 ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze interim del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Sono abrogati i decreti-legge Luogotenenziali n. 1859 del 17 novembre 1918 e n. 805 dell'8 maggio 1919, concernenti l'istituzione del « Demanio per il Monopolio dei tabacchi ».

Art. 2.

E' autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1922-923 della somma di lire cinquantumiladuecento (lire 51.200), per rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni da essa fatte all'Azienda del Demanio per il Monopolio dei tabacchi, giusta l'art. 6 del citato decreto-legge Luogotenenziale n. 1859 del 17 novembre 1918, negli esercizi finanziari 1918-919 e 1919-920, e per il pagamento degli interessi decorrenti dal 1° gennaio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 96, che estende alle nuove Provincie le leggi ed i regolamenti sulla pignorabilità e cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e degli operai delle pubbliche Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 ;

Visto l'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778 ;

Visto il R. D. legge 31 agosto 1921, n. 1269 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Ai territori annessi in base alle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono esiesi :

la legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sulla sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle pubbliche Amministrazioni ;

il relativo regolamento approvato con R. D. del 24 settembre 1903, n. 574 ;

la legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai dipendenti dallo Stato le disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335 ;

il relativo regolamento approvato con R. decreto dell'11 settembre 1910, n. 729 ;

la legge 16 dicembre 1914, n. 1362, sulla cedibilità degli stipendi degli impiegati e delle mercedi degli operai dipendenti dallo Stato ;

il relativo regolamento 9 giugno 1918, n. 864 ;

il decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 864, portante modificazioni alla legge 16 dicembre 1914, n. 1362 ;

il R. D. 4 settembre 1919, n. 1665 ;

il R. D. legge 20 novembre 1919, n. 2272, che modifica l'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 ;

il R. D. legge 30 maggio 1920, n. 1934, relativo alla cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato ;

la legge 28 dicembre 1922, n. 1682, per la concessione del prestito decennale.

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni finora vigenti nei territori annessi relative alle materie contemplate nel presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 99, che eleva il limite dei mandati di anticipazione da imputarsi al fondo « sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti in guerra »

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 3 dicembre 1922, n. 1601 ;

Visto il Nostro decreto 27 ottobre 1922, n. 1551, per l'abolizione della gestione fuori bilancio relativa alle somme offerte dagli Enti pubblici e dai privati a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti nella guerra contro l'Austria;

Visto l'art. 4 del decreto stesso il quale dispone la iscrizione nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero del tesoro dei fondi raccolti dalla pubblica e dalla privata beneficenza per gli scopi predetti;

Ritenuta la necessità di provvedere con anticipazioni di fondi a garantire in ogni caso il pagamento, anche immediato, dei sussidi alle famiglie bisognose dei militari morti o feriti in guerra e di assicurare che le somme eventualmente residue alla fine dell'esercizio finanziario restino devolute agli scopi stabiliti dagli oblatori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la emissione di mandati d'anticipazione, anche per importi eccedenti il limite di L. 30.000 per il pagamento di spese da imputare ai fondi raccolti dalla pubblica e privata beneficenza, per sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari morti o feriti in guerra, iscritti in bilancio ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 27 ottobre 1922, n. 1551.

Art. 2.

Per i fondi di cui all'articolo precedente non si applicano le disposizioni del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1055.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 65, che abolisce le Commissioni e Comitati previsti nel testo unico delle disposizioni sulle case popolari ed economiche emanate con R. D. L. 30 novembre 1919, n. 2318.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1001;

Veduto il R. decreto-legge del 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;

Veduti i decreti Ministeriali del 15 giugno 1921 e del 28 luglio 1922 che provvedono rispettivamente alla istituzione della Commissione tecnica per i prezzi delle costruzioni edilizie finanziate dallo Stato e della Commissione per l'esenzione doganale dei materiali di costruzione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abolite le seguenti Commissioni e Comitati previsti nel testo unico delle disposizioni sulle case popolari ed economiche emanato con Regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e nei provvedimenti successivi che abbiano altrimenti disciplinato gli organi suddetti:

1° la Commissione centrale per le case popolari e per l'industria edilizia previste nell'art. 43 del citato testo unico;

2° il Comitato costituito in seno alla Commissione predetta in base allo stesso articolo;

3° i comitati provinciali per le case popolari di cui all'art. 49 del testo unico;

4° i Comitati locali per le case popolari disciplinate nell'art. 51 del testo unico;

5° il Comitato centrale edilizio per le costruzioni di Roma, di cui all'art. 58 del testo unico.

Le attribuzioni dei Comitati provinciali e locali soppressi sono deferite agli Istituti autonomi per le case popolari esistenti nei principali centri della antica giurisdizione dei Comitati stessi, in base a disposizioni che saranno emanate dal Ministro d'industria e commercio. Ove non esistano tali Istituti le attribuzioni stesse saranno esercitate rispettivamente dai prefetti e dai Comuni.

Art. 2.

Sono abolite le Commissioni seguenti:

1° la Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro d'industria e commercio del 15 giugno 1921 per i prezzi delle costruzioni edilizie finanziate dallo Stato;

2° la Commissione per la esenzione doganale dei materiali di costruzione istituita con decreto dello stesso Ministro del 22 luglio 1922;

3° il Comitato interministeriale per il finanziamento dell'edilizia popolare di cui all'art. 47 del testo unico sulle case popolari ed economiche e art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177.

Le Commissioni e il Comitato anzidetti rimarranno in carica per la ultimazione degli affari in corso fino

a quando con decreto del Nostro Ministro d'industria e commercio non sarà provveduto a coordinare la consulenza tecnica degli organi predetti, con la Commissione di vigilanza sulla edilizia popolare istituita con decreto 8 dicembre 1922 dei Ministri d'industria e commercio e del tesoro.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TEOFILO ROSSI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 109, che modifica la costituzione e le attribuzioni del Consiglio superiore di marina.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che concede pieni poteri al Governo del Re;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156, relativo alla costituzione ed alle attribuzioni dei Corpi consultivi della R. marina e sue successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' di esclusiva competenza del Consiglio superiore di marina dare parere tecnico-amministrativo sui capitoli d'onere per forniture di navi, apparati motori e macchinari; per acquisti, lavori e commissioni di materiale e manufatti di qualsiasi genere occorrenti alla Regia marina, nei casi richiesti dalle leggi vigenti, nonché per la vendita di navi e materiali appartenenti alla Regia marina.

Art. 2.

Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al precedente articolo fanno parte del Consiglio stesso, come membri straordinari con voto, un consigliere di Stato, ed un avvocato erariale, nonché, a seconda della competenza (sugli affari da trattare, l'ufficiale di vascello e del Genio navale o macchinista più elevato in grado fra quelli destinati presso il Comitato dei progetti delle navi, escluso il presidente, anch'essi in qualità di membri straordinari con voto.

Art. 3.

Sugli affari per i quali vien dato parere dal Consiglio superiore di marina con l'intervento dei membri di cui all'articolo precedente, il Ministro della marina provvede senza sentire il Consiglio di Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti.

Il presente decreto avrà decorrenza del 1° febbraio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione e Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 110, che autorizza una 19ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-923.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re in udienza del 7 gennaio 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 1.235.000 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Allo scopo di provvedere a necessità indeclinabili, manifestatesi in taluni servizi del Ministero per gli affari esteri e del Ministero dell'interno, per le quali non sono sufficienti le disponibilità dei rispettivi bilanci, il Consiglio dei ministri, considerata l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato, valendosi della facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 1.235.000, da ripartirsi come segue, fra gli stati di previsione della spesa degli indicati Ministeri:

Ministero degli affari esteri:

lire 15.000 per spese inerenti alla Delegazione italiana presso la Commissione internazionale giuridica all'Aja;

lire 130.000 per l'acquisto di due vetture automobili per servizio delle RR. Ambasciate di Washington e di Madrid.

Ministero dell'interno:

lire 90.000 per indennità di alloggio e residenza ai prefetti del Regno;

lire 1.000.000 per indennità inerenti ai servizi della pubblica sicurezza.

L'unico schema di decreto, che il referente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, intende autorizzare il prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-23 in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 14.309.500, rimane disponibile la somma di L. 5.690.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze e ad *interim* per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923 è autorizzata una 19ª prelevazione nella somma di lire un milione duecentotrentacinquemila (L. 1,235,000) da assegnarsi ripartitamente ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 23. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale, ecc.	15.000 —
Cap. n. 29. Spese eventuali all'estero	130.000 —

Ministero dell'interno:

Cap. n. 33. Indennità di residenza e di alloggio ai prefetti	90.000 —
Cap. n. 97. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di pubblica sicurezza, ecc.	1.060.000 —
	1.235.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Relazione e Regio decreto 18 gennaio 1923, n. 111, che autorizza una 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. Il Re in udienza del 18 gennaio 1923, sul decreto che autorizza un prelevamento di L. 80.000 occorrenti a vari Ministeri.

SIRE!

Come attestazione della pubblica riconoscenza per le alte be-

memoranze acquistate dal compianto Vincenzo on. Tangorra, Ministro del tesoro, immaturamente scomparso, il Consiglio dei ministri deliberò che i funerali fossero fatti a spese dello Stato e che alla desolata famiglia fosse concesso un particolare aiuto.

Per provvedere al riguardo il Consiglio stesso, attesa l'urgenza, ha determinato, ai sensi dell'art. 38 della legge sulla contabilità generale dello Stato, di prelevare dal fondo di riserva per le spese impreviste la somma di L. 80.000, da assegnarsi per L. 60.000 al capitolo delle spese casuali del bilancio del Ministero del tesoro e per L. 20.000 al capitolo delle spese per funzioni pubbliche iscritto nel bilancio del Ministero dell'interno.

Con lo schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra vien dato effetto al prelevamento del quale si tratta.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto in L. 20.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 15.544.500, rimane disponibile la somma di L. 4.455.500;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 126 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1922-1923, è autorizzata una 20ª prelevazione nella somma di lire ottantamila (L. 80.000) da ripartirsi fra i seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 112. Spese casuali	60.000 —
--------------------------------------	----------

Ministero dell'interno:

Cap. n. 9. Funzioni pubbliche e feste governative	20.000 —
	80.000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 14 gennaio 1923, n. 118, che dà facoltà al Ministro dell'interno di delegare al sotto segretario di Stato la firma dei decreti Ministeriali concernenti i corpi armati alla dipendenza del Ministero dell'interno

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601 per la concessione dei pieni poteri al Governo del Re;

Visto il Regio decreto 6 giugno 1912, n. 592 col quale è data facoltà al Ministro dell'interno di delegare al sotto segretario di Stato la firma dei decreti Ministeriali concernenti i corpi armati alla dipendenza del Ministero dell'interno, ad eccezione dei decreti che portano cessazione dal servizio con divieto a trattamento di pensione o indennità;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al Ministro dell'interno di delegare al Sottosegretario di Stato la firma dei decreti Ministeriali concernenti i corpi armati alla dipendenza del Ministero dell'interno, anche se portano cessazione dal servizio con diritto a trattamento di pensione o indennità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 120, che modifica il regolamento organico e disciplinare per il personale di custodia del Regio Corpo delle foreste approvato con R. decreto 7 febbraio 1915 n. 253.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento organico e disciplinare per il personale di custodia del R. Corpo delle foreste, approvato con Nostro decreto 7 febbraio 1915, n. 253;

Udito il Comitato tecnico del Consiglio superiore delle foreste;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Artico unico

All'art. 19 del regolamento 7 febbraio 1915, n. 253, è sostituito il seguente:

« Indennità per missioni nell'interesse dei privati

« Agli agenti forestali, comandati, da soli o in assistenza di tecnici, per martellate, perizie, stima di piante, consegna e misurazione di legname ed altre operazioni forestali nei boschi e terreni di privati o di Enti pubblici nell'esclusivo interesse dei medesimi entro il raggio delle loro circoscrizioni, sarà corrisposta la sola diaria giornaliera di missione ordinaria ed il rimborso della spesa effettiva di viaggio, quante volte questo si effettui con mezzi di trasporti meccanici, adibiti a servizio pubblico.

« Uguale indennità sarà corrisposta per l'operazione di martellate, di consegna e di collaudo nelle foreste demaniali.

Sono applicabili nella corresponsione della diaria le limitazioni, di cui all'art. 5 del R. D. 14 settembre 1918, n. 1311.

Nessuna indennità è dovuta agli agenti per verifiche, accessi locali, controlli ed ogni altro genere di operazioni forestali effettuate nel raggio della loro circoscrizione, anche se derivanti da richieste di privati, quando detti incumbenti siano prescritti da disposizioni di leggi o regolamenti ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Erezione in Ente morale.

N. 1833. Regio decreto 7 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, la colonia agricola dell'Adolorata, in Prunella, frazione del comune di Porto Salvo, viene eretta in Ente morale, sotto una propria amministrazione e ne è approvato lo statuto organico.

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 7 gennaio 1923, n. 26, che abroga l'art. 6 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, concernente la sistemazione amministrativa delle nuove Province, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 gennaio predetto, n. 15, la legge sui pieni poteri, citata nella parte preliminare del decreto stesso, per inesattezza della copia trasmessa, è stata erroneamente indicata come avere la data 3 dicembre 1921, invece che 3 dicembre 1922, come è detto nel testo originale e come qui si retti ca

Scioglimento di Consiglio provinciale e comunali.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Reggio Emilia.

SIRE!

A causa di morti e di dimissioni antiche e recenti, la rappresentanza elettiva della provincia di Reggio Emilia si trovò ridotta a meno di due terzi dei suoi componenti, per cui il prefetto dovette assicurare la continuità dei servizi affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.

Nelle attuali condizioni dello spirito pubblico, tuttora agitato dalle competizioni di parte, non sembra possibile indire a breve scadenza le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, nè d'altra parte è conveniente, nell'interesse dell'Ente e dei servizi, che da una recente inchiesta eseguita da un ispettore generale risultano in istato di grave disordine, protrarre a tempo indeterminato la provvisoria gestione del commissario prefettizio.

Si rende pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale e la nomina della Commissione Reale, di cui all'articolo 324 della legge comunale e provinciale.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Reggio Emilia è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria incaricata, ai termini di legge, della Amministrazione provvisoria di detta Provincia fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale, sono chiamati oltre il vice-prefetto presidente, i signori:

Muzzarini dott. Mario.

Spallanzani ing. Domenico.

Calvi conte cav. Federico.

Morandi avv. Alberto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro delegato
TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri a S. M. il Re, in udienza del 10 dicembre 1922 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pescia (Lucca).

SIRE!

L'Amministrazione del comune di Pescia, eletta con scarsis-

simo numero di suffragi in seguito alle elezioni del giugno p. p., si rievò ben presto priva di coesione e di vitalità. Difatti un assessore, subito dopo la nomina, rinunciò all'ufficio, e nel settembre successivo altri due assessori effettivi e due consiglieri della maggioranza si dimisero dalla carica per dissensi manifestati, che avevano resa impossibile anche la nomina del sindaco.

Nell'ottobre scorso, poi, essendosi dimessi altri 9 consiglieri ed essendo così rimasti in carica soltanto 7 sui 30 assegnati per legge, la provvisoria gestione della civica azienda dovette essere assunta da un commissario prefettizio.

Fallite le pratiche svolte dall'autorità politica per indurre i dimissionari a recedere dal proposito, non consentendo le condizioni dello spirito pubblico la sollecita convocazione dei Comizi elettorali per la ricostituzione di una nuova Amministrazione, nè potendosi, d'altra parte, protrarre a tempo indeterminato la provvisoria gestione del commissario prefettizio, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 29 novembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri.

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pescia in provincia di Lucca, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Ingicco rag. Paolo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Il Ministro delegato: TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Leonforte (Catania).

SIRE!

Il contegno illegale e fazioso dell'Amministrazione comunale di Leonforte e l'atteggiamento contrario alle istituzioni da essa assunte in varie circostanze, rifiutandosi, fra l'altro, di esporre la bandiera nelle ricorrenze nazionali, hanno suscitato nella popolazione vivace ma contento ed opposizione.

Una inchiesta disposta dal prefetto, in seguito ad insistenti reclami a lui presentati, ha accertato gravissime irregolarità nel funzionamento della civica azienda, in conseguenza delle quali il sindaco ed un assessore furono denunziati all'autorità giudiziaria e sottoposti a procedimento penale per gravi reati.

Dimesosi il sindaco e l'assessore anzidetto, l'Amministrazione continuò negli irregolari sistemi, compiendo favoritismi a beneficio dei propri aderenti, aggravando la situazione finanziaria dell'Ente con la contrattazione di nuovi mutui passivi, seguendo una politica tributaria partigiana e faziosa. Sollecitata poi dalla Prefettura per la nomina del nuovo sindaco confermava nella carica quello dimissionario con una deliberazione la cui motivazione suona plauso alla precedente gestione di lui, e dando, anche con ciò, piena prova come nessuno affidamento possa farsi su essa per ricondurre l'azienda nell'orbita della legalità.

Questo complesso di circostanze ha in tal guisa eccitato gli animi che, non ostante i consigli di moderazione dati dall'autorità politica, non si poté evitare un'azione diretta da parte degli avversari dell'Amministrazione, i quali il giorno 31 ottobre u. s., mentre si svolgeva nella città una dimostrazione patriottica, occuparono il municipio.

In conseguenza il prefetto, per ragioni di ordine pubblico, dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda. Il provvedimento, ha per momento, calmato l'agitazione, la quale, però rinascerrebbe indubbiamente anche in forme più gravi, se la rappresentanza elettiva, di cui la opinione pubblica ha fatto giustizia, riprendesse il governo del Comune.

In tale situazione appare indispensabile, per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale ed a ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 29 novembre c. a. provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Leonforte, in provincia di Catania, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Benedetto Scavone, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE

Il Ministro delegato: TEOFILO ROSSI.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 14 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Belluno.

SIRE!

Per la mutata situazione politica locale la maggioranza del

Consiglio comunale di Belluno ha presentato le dimissioni, che sono state seguite da quelle della minoranza.

Il prefetto della Provincia non ha mancato di invitare l'Amministrazione di desistere dalla presa determinazione, ma anche a tale invito, le dimissioni sono state mantenute, in conformità alle direttive date alle Amministrazioni del partito con un ordine del giorno votato il 5 novembre dai rappresentanti delle Amministrazioni socialiste della Provincia.

Non essendo opportuna la convocazione a breve scadenza dei comizi per la rinnovazione del Consiglio ai sensi dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, sia per le condizioni dello spirito pubblico del Comune, già eccitato da una vivace campagna fatta contro l'Amministrazione dimissionaria, che ha recentemente provocato una inchiesta sul funzionamento dell'Amministrazione stessa, sia per dar modo ad una gestione straordinaria di risolvere importanti questioni, che interessano vivamente la situazione finanziaria del Comune, sulla scorta degli accertamenti e delle proposte fatte dal commissario inquirente si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina del Regio commissario.

A ciò, su conforme parere espresso dal Consiglio di Stato, nella adunanza del 5 dicembre c. a., provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Belluno è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Tomaioli cav. uff. dott. Eduardo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità pubblica

ERRATA-CORRIGE

Nell'elenco delle ricompense onerifiche di Ordine sanitario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 268 dell'anno 1922, a pagina 2949, colonna 1^a, riga 6^a, il nome di « Picotti Giovanni Battista », deve rettificarsi in quello di Piccotti Egitio.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione.

1^a Pubblicazione.

(Elenco n. 25)

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrèchè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2		4	5
Cons. 5 0/0	276851	945 —	Carle Catterina fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Comba Domenica fu Antonio vedova di Carle Domenico, dom. a Barge (Torino); con usufrutto vitalizio a Comba Domenica fu Antonio vedova di Carle Domenico, dom. a Barge (Torino)	Carle Catterina fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Comba Domenica di Pietro, vedova di Carlo Domenico, dom. a Barge (Torino) - Con usufrutto vitalizio a Comba Catterina fu Antonio vedova di Carle Michele, dom. a Barge (Torino)
3,50 0/0	729999	217 —	Allavena Elvira ed Ettore di Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Gibelli Melania vedova di Allavena Giuseppe, dom. a Ventimiglia (Porto Maurizio)	Allavena Ervina ecc., come contro
Cons. 5 0/0	270845	115 —	Di Duca Maria fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Visocchi Carolina fu Giuseppe moglie di Rossi Francesco, dom. in Atina (Caserta)	Di Duca Maria fu Giuseppe, minore, ecc., come contro
>	270846	115 —	Di Duca Giovanni fu Giovanni, minore, ecc. come la precedente	Di Duca Giovanni fu Giuseppe, minore, ecc. come contro
>	270853	115 —	Di Duca Erminia fu Giovanni, minore, ecc. come la precedente	Di Duca Erminia fu Giuseppe, minore, ecc. come contro
>	270847	115 —	Di Duca Biagio fu Giovanni, minore, sotto la tutela di Visocchi Carolina fu Giuseppe, moglie di Rossi Vincenzo, dom. in Atina (Caserta)	Di Duca Biagio fu Giuseppe, minore, sotto la tutela di Visocchi Carolina fu Giuseppe, moglie di Rossi Francesco, dom. in Atina (Caserta)
>	270848	115 —	Di Duca Lucia fu Giovanni, ecc. come la precedente	Di Duca Lucia fu Giuseppe, ecc., come la precedente
>	270849	115 —	Di Duca Nunziato fu Giovanni, ecc. come la precedente	Di Duca Nunziato fu Giuseppe, ecc., come la precedente
>	270850	115 —	Di Duca Marco fu Giovanni, ecc. come la precedente	Di Duca Marco fu Giuseppe, ecc., come la precedente
>	270851	115 —	Di Duca Bernardo fu Giovanni, ecc. come la precedente	Di Duca Bernardo fu Giuseppe, ecc., come la precedente
>	270852	115 —	Di Duca Assunta fu Giovanni, ecc. come la precedente	Di Duca Assunta fu Giuseppe, ecc., come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 283, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificcate.

Roma, 27 gennaio 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1^a Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinché previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0/0	131368	Rosina Romilda di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Milano L.	105 —
>	131369	Rosina Paolo di Pietro, minore, ecc. come la precedente . >	205 —
>	131370	Rosina Andrea di Pietro, minore, ecc. come la precedente >	205 —
>	11522	Terzoni Vittorio fu Pietro, dom. a Bergamo >	20 —
	Polizza comb.		
3,50 0/0	2.5573	Bertolini Daniele fu Giuseppe, domic. in Corticelle Pieve (Brescia). Vincolata >	63 —
>	697825	Romania Teresa di Luigi, moglie di Cristiano Michele, dom. a Sasso di Castalda (Potenza). Vincolata >	1071 —
>	714340	Romania Teresina di Luigi, moglie di Cristiano Michele, dom. a Marsiconuovo (Potenza) >	17 50
>	80865	Costa Maria, nata Casella del vivente Carlo, dom. in Genova - Vincolata. >	210 —
>	702895	Per l'usufrutto: Giardino Teresa fu Quintino, ved. Giardino, ora moglie in seconde nozze di Garlanda Quinto, dom. a Crevacuore (Novara) >	227 50
	Solo certificato d'usufrutto	Per la proprietà: Giardino Giovanni Battista fu Giovanni, dom. a Trivero (Novara)	
>	702896	Per l'usufrutto: in esatta come all'usufrutto precedente. . . >	227 60
	Solo certificato d'usufrutto	Per la proprietà: Giardino Giacomo, Giovanni Battista, Carlo e Celestino di Pietro, gli ultimi due minorenni sotto la patria potestà del padre, dom. in Valle Inferiore Mosso (Novara) quali eredi indivisi di Giardino Celestino di Giovanni (in parti uguali)	
Cons. 5 0/0	7355	Nanni Antonio di Paolo, dom. a Grosseto >	20 —
	Polizza comb.		
13917	5,50 0/0 (1902)	Castelletti dott. Giuseppe Vincenzo detto comunemente Vincenzo fu Massimo, dom. a Varese (Como). Vincolata . . >	101 50
3,50 0/0	573275	Per la proprietà: Buzzoni Caterina fu Lorenzo, ved. di Locatelli Giuseppe, Locatelli Francesco, Daniele, Lorenzo e Pietro fu Giuseppe, dom. a Cremeno (Como), Locatelli Maria fu Giuseppe, moglie di Galbani Francesco, dom. in Ballabio Superiore (Como) e Locatelli Benvenuta fu Giuseppe, moglie di Scola Angelo, dom. a Castello Sopra Lecco (Como), Aldè Giuseplina di Francesco, moglie di Manzoni Attilio di Enrico, dom. a Rancio di Lecco (Como) e Aldè Valentina, Vittore, Luigi, Candida ed Angelo di Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Giovanni alla C. stagna (Como), tutti eredi indivisi di Locatelli Mistica fu Giuseppe >	70
	Solo certificato di nuda proprietà	Per l'usufrutto: Buzzoni Caterina fu Lorenzo, ved. di Locatelli Giuseppe, dom. a Cremeno (Como) >	

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	370871	Barale Teresa fu Bernardino, moglie di Fumero Carlo, presunto assente, sotto la curatela del sig. Bruno Angele fu Francesco, dom. a Savigliano (Cuneo) L.	10 50
3,50 0/0 (1902)	16453 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Caroli Agostino fu Gio. Maria, dom. in San Pietro in Lama. per la proprietà: Comune di S. Pietro in Lama (Lecce)	168 —
Cons. 4,50 0/0	18941	Legato Costa amministrato dalla Congregazione di carità di Chiaravalle Centrale (Catanzaro)	99 —
>	29845	Pio Legato Costa Giuseppe in Chiaravalle Centrale (Catanzaro) amministrato dalla legale Congregazione di carità	99 —
3, 0/0	483099	Congregazione di carità di Chiaravalle Centrale (Catanzaro)	31 50
Cons. 5 0/0	48566	Intestata come la precedente.	65 —
>	233916	Pascalucci Angelina fu Luigi, moglie di De Meo Oreste, dom. in Aversa (Caserta)	500 —
>	5982 Polizza comb.	Cerda Battista fu Sebastiano, dom. a Cagliari	20 —
3,50 0/0	561881	Marincola di S. Floro Silvia di Raffael'o, moglie di Hercolani Cesare, dom. a Bologna. Vincolata	521 50
>	776793	Intestata come la precedente. Vincolata	171 50
Cons. 5 0/0	98100	Bucco Giovambattista fu Giovanni, dom. in Andreis (Udine)	520 —

Roma, 31 gennaio 1923.

Il direttore generale: GARBAZZI

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di:
 Alzano — Albera Ligure — Arquata Sorivia — Alluvioni Cam-
 bio — Aramengo — Azzano d'Asti — Basaluzzo — Borghetto di
 Barbera — Borgeratto Alessandria — Bosco Marengo — Bistagno
 — Bagnasco d'Asti — Baldichieri — Bezzano di San Pietro —
 Battigliera d'Asti — Carezzano Superiore — Castellania — Ca-
 stellar Guidobono — Cuquello — Cabella Ligure — Cantalupo
 Ligure — Carrega — Castel del Ratti — Casalcermielli — Castel-
 lazzo Bormida — Castelpina — Cerro Tanaro — Calamandrana.
 Carentino — Cassinelle — Castel d'Erro — Cessole — Came-
 rano — Casasco — Capriglio — Castellero — Celle Enomondo —
 Cerreto d'Asti — Cinaglio — Cocconato — Corgione — Cortan-
 done — Cortazze — Cortazzone — Dernice — Denice — Fab-
 brica Curone — Forotondo — Frascaro — Frugifero — Fisco-
 cone — Gavazzana — Gremiasco — Gioppo — Gazzera — Gema-

lero — Grondona — Isola Sant'Antonio — Loazzole — Malvino
 — Molino dei Torti — Montacuto — Montegloco — Molo di
 Barbera — Mongiardino Ligure.

Mornese — Marete — Marmerito — Monale — Moncuoco
 Torinese — Mondonio — Montafia — Moransengo — Melvicias
 — Merana — Molare — Mombaldone — Monastero Bormida —
 Montechiaro d'Acqui — Olmo Gentile — Orsara Bormida — Pro-
 dosa — Pasturana — Passerano — Pica — Pino d'Asti — Pri-
 meglio Schierano — Pareto — Prasco — Quatterdio — Refran-
 core — Roccaforte Ligure — Rocchetta Ligure — Revigliasco
 d'Asti — Roatto.

Robella — Roccaverano — Rocchetta Palofea — S. Sebastiano
 Curone — Sorli — S. Cristoforo — S. Paolo della Valle — Serra-
 valle d'Asti — Sessant — Settime — Soglio — Solbrito — S. Gier-
 gio Scarampi — Serole — Sessame — Spigno Monferrate —
 Torre dei Ratti — Tigliole — Tonengo — Vargo — Vignole Ber-
 bera — Voltaggio — Vaglierano — Viale — Villanova d'Asti —
 Vaglio Serra — Vesine, in provincia di Alessandria, è stato, con
 decreto del 25 gennaio 1922, esteso ai detti Comuni il divieto di
 esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4,
 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

INSERZIONI

Banca cooperativa mandamentale di Spilimbergo

Società anonima a capitale illimitato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di sabato 3 marzo 1923, alle ore 13, nella sala dell'Albergo Michelini in Spilimbergo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Nomina di un sindaco supplente in sostituzione del dimissionario sig. Zanettini Ing. Angelo.

Qualora l'assemblea non dovesse riuscire valida per insufficienza di numero legale, essa avrà luogo in seconda convocazione nello stesso locale, alle ore 14 del medesimo giorno.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che abbiano eseguito l'intero versamento delle azioni sottoscritte.

Spilimbergo, 27 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7072 — A pagamento.

SOCIETÀ COOPERATIVA DI CONSUMO

fra i personali di Artiglieria e Genio del B. Polverificio sul Liri

I soci sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che si riunirà alle ore 16,30 del giorno 19 corr. nel locale « Refettorio della III sezione », per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente.
2. Comunicazioni del Consiglio.
3. Relazione dei sindaci e rendiconto.
4. Nomina delle cariche sociali.

R. Polverificio sul Liri, 3 febbraio 1923.

Il presidente

Ernesto Felici.

Il segretario amministrativo

Riccardo Mancini.

N.B. Occorrendo, una seconda assemblea, avrà luogo dopo 8 giorni.

7073 — A pagamento.

SOCIETÀ IMMOBILIARE ROVANI

Società anonima

SEDE IN MILANO

corso Magenta, n. 85

Capitale L. 350.000 — interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede sociale il giorno 20 febbraio 1923, alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica del deliberato dell'assemblea straordinaria degli azionisti tenutasi il 27 dicembre 1922 che prorogava al 31 dicembre 1923 la chiusura del primo esercizio sociale.

Il deposito delle azioni dovrà essere fatto presso la Cassa sociale entro il 15 febbraio 1923.

In caso di seconda convocazione per mancanza del numero legale, l'adunanza si terrà il giorno 21 febbraio, alla stessa ora e nello stesso locale.

Milano, 30 gennaio 1923.

L'amministratore delegato

Mario Canali.

7074 — A pagamento.

Banca Transatlantica Italiana

Società anonima

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata pel 25 febbraio 1923, nei locali sociali, via Torino, n. 45, ore 21, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio.
4. Retribuzioni ai sindaci.
5. Eventuali.

Qualora tale assemblea andasse deserta resta fissata la seconda adunanza pel giorno successivo, stessa ora e luogo.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni alla sede sociale cinque giorni prima della convocata assemblea.

Milano, 29 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

7077 — A pagamento.

Società Anonima Grandi Alberghi di Salsomaggiore

(S. A. G. A. S.)

Sece in Salsomaggiore

Capitale interamente versato L. 3.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di domenica 25 febbraio 1923, ad ore 11, presso la Banca Belinzaghi via Andegari n. 14, Milano, per discutere e deliberare sugli oggetti di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale assemblea precedente.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922 e relative deliberazioni.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1923 e determinazione del loro emolumento.
4. Varie ed eventuali.

Per intervenire all'assemblea i soci possessori di azioni al portatore dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale di Salsomaggiore, oppure presso la Banca Belinzaghi in Milano non più tardi del giorno 19 febbraio.

Gli azionisti possessori di azioni nominative, potranno intervenire con le azioni stesse con ricevuta del loro deposito presso una Banca del Regno.

Andando deserta la riunione di 1^a convocazione l'assemblea viene nuovamente indetta in 2^a convocazione per il giorno 4 marzo 1923 alla stessa ora e luogo precedente.

Per l'assemblea di 2^a convocazione varranno i depositi di azioni al portatore fatti per la 1^a convocazione purchè non ritirati.

Salsomaggiore, 31 gennaio 1923.

Il presidente

del Consiglio d'amministrazione

Riccardo Ferrario

7096 — A pagamento.

BANCA DI GALLARATE

SEDE IN GALLARATE

Agenzie in: Milano — Albizzate — Carnago — Cassano Magnago — Castano Primo — Fagnano Olona — Lonate Pozzolo — Samarate — Somma Lombarda.

Società anonima

Capitale versato L. 10.000.000 — Riserva L. 3.000.000

Avviso di convocazione
in assemblea generale ordinaria

I signori azionisti della Banca di Gallarate sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 25 febbraio 1923, alle

ore 11, nella sala a terreno del palazzo della Banca, in Gallarate, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio dell'esercizio 1922 e relativo riparto utili.
4. Nomina di numero quattro amministratori in sostituzione dei signori:
 - Bessi comm. Giovanni;
 - Calderara comm. rag. Giuseppe;
 - Puricelli cav. rag. Ambrogio;
 - Sacconaghi cav. Emilio; scadenti per anzianità e rieleggibili.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

Andando deserta la prima assemblea, resta fin d'ora fissata la adunanza in seconda convocazione nello stesso locale, con l'identico ordine del giorno, pel giorno 4 marzo 1923, alle ore 11.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno aver depositato le loro azioni, a tutto il 21 febbraio p. v. per la prima adunanza, e a tutto il 28 febbraio p. v., per la eventuale seconda adunanza, in:

Gallarate, presso la sede della Banca stessa;
 Milano, presso l'agenzia della Banca;
 presso lo spett. Credito italiano;
 presso la spett. Banca commerciale italiana;
 Busto Arsizio, presso la spett. Banca di Legnano e Busto Arsizio;

Legnano, presso la spett. Banca di Legnano e Busto Arsizio.
 Gallarate, 27 gennaio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
 Il presidente
 Pietro Bellora.

7094 — A pagamento.

Unione Agricola Toscana

Anonima per azioni

Capitale L. 100.000 — Aumentabile a L. 500.000

FIRENZE — Piazza Signoria n. 5

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di bilancio il giorno di martedì 20 febbraio 1923, alle ore 16, in una sala del Credito Toscano (g. c.) via del Corso n. 4, Firenze, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio sindacale.
3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1922.
5. Modificazione dell'art. 17 dello statuto sociale.
6. Nomina dell'intero Consiglio d'amministrazione.
7. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione resta fissata pel giorno di martedì 27 febbraio 1923, alle ore 16, nel locale suindicato.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni entro il 14 febbraio 1923 presso la suddetta Banca « Credito Toscano » via del Corso n. 4, Firenze.
 Firenze, 31 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7097 — A pagamento

BANCA POPOLARE ITALIANA

SOCIETÀ ANONIMA COOPERATIVA
 a capitale illimitato

Sede in TORINO — Via Garibaldi n. 35

I signori soci sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per le ore 14 del giorno 18 febbraio 1923, nel salone della Camera di commercio, via Ospedale n. 23, Torino, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Discussione ed approvazione del bilancio.
5. Rimunerazione ai sindaci per l'esercizio 1922.

Parte straordinaria:

1. Comunicazioni del Consiglio.
2. Trasformazione della Società da anonima cooperativa in anonima.
3. Aumento del capitale sociale e modalità per effettuarlo.
4. Conseguenti modificazioni allo statuto sociale.
5. Dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
6. Elezione di un nuovo Consiglio con la designazione del presidente e del vice presidente.
7. Elezione del Collegio sindacale e dei probiviri.

Per intervenire all'assemblea i soci debbono trovarsi in regola con le disposizioni dell'art. 32 e procurarsi l'apposita dichiarazione prevista dall'art. 33 dello statuto sociale.

Qualora l'assemblea di prima convocazione non fosse valida per mancanza del numero legale di soci, essa si intende sin d'ora riconvocata — senz'altro avviso, a tenore dell'art. 31 dello statuto sociale — per le ore 15 dello stesso giorno e nello stesso locale.
 Torino, 31 gennaio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
 Il presidente
 A. Vaccari.

7095 — A pagamento.

Società anonima « Volturno »,

Capitale sociale L. 480.000

SEDE IN CAPUA

L'assemblea generale dei soci è convocata, in riunione ordinaria, in prima convocazione alle ore 12, ed in seconda convocazione alle ore 14 del giorno 17 febbraio c. a., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Approvazione del bilancio 1922.
3. Relazione dei sindaci
4. Nomina dei consiglieri d'amministrazione.
5. Emolumento sindaci.
6. Nomina sindaci.

Per lo stesso giorno l'assemblea generale dei soci è convocata in riunione straordinaria in prima convocazione alle ore 13, ed in seconda convocazione alle ore 15, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Liquidazione della Società.
2. Nomina dei liquidatori.

Le riunioni, tanto dell'assemblea ordinaria, quanto della straordinaria, saranno tenute in Capua, nella sede sociale della Società, sita sul Viale della Stazione.

Capua, 1° febbraio 1923.

Società anonima « Volturno » — Capua
 Il consigliere delegato
 M. Pasco.

7102 — A pagamento.

Società Avicoltura Razionale Selezionata

S. A. R. S.

Società anonima cooperativa a capitale illimitato

SEDE TORINO

Assemblea straordinaria

I soci sono convocati in assemblea straordinaria per le ore 9 del giorno 18 febbraio 1923, onde discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.

2. Proposta di liquidazione della Società.

3. Eventuale nomina del liquidatore.

L'assemblea si convocherà nello studio del notaio Bellea in via Corte d'Appello, n. 9, Torino, e non raggiungendosi il numero legale essa s'intende convocata in seconda adunanza per le ore 11 del giorno stesso e nello stesso locale.

Torino, 20 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

7104 — A pagamento.

Cassa rurale di Trevenzuolo

I soci della Cassa rurale di Trevenzuolo sono convocati in assemblea generale per il giorno 25 febbraio 1923, ore 16, nella sede sociale per discutere sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Discussione del bilancio 1922.
3. Nomina delle cariche sociali.
4. Limite massimo attivo e passivo.
5. Interessi attivi e passivi.
6. Modifica dell'art. 13 dello statuto sociale.
7. Varie ed eventuali.

La Presidenza.

Le assenze non giustificate sono punite con la multa di L. 0,50.

7103 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA GENERALE dei soci della cooperativa avellinese residenti in Napoli

E' convocata l'assemblea dei soci per il giorno 18 del mese di febbraio 1923, alle ore 16, nella sede sociale in via Chiaia, n. 116 pm. in prima convocazione, ed in mancanza del numero legale, l'assemblea resta convocata in seconda tornata alle ore 16 del giorno 25 detto mese

Ordine del giorno:

Scioglimento della Società giusto articolo 58 dello statuto.

Il cassiere

Rocce De Luca

via Municipio, n. 35, Napoli.

7105 — A pagamento.

Società delle forze idrauliche del Moncenisio

Anonima

con sede in Torino

Capitale versato L. 40.000.000

La Società notifica a tutti i possessori delle obbligazioni ipotecarie 4 1/2 0/0 netto, state emesse come dal rogiti Costa 15 settembre 1904, 22 febbraio 1907 e 30 settembre 1908, non ancora estinte che, il Consiglio d'amministrazione della Società con deliberazione 15 gennaio 1923, ha stabilito di valersi della facoltà di anticipato pagamento accordata dallo art. 1832 del Codice civile.

Il rimborso delle obbligazioni verrà effettuato a partire dal 1° settembre 1923 per i possessori esteri:

a Neuchâtel presso la Banca Bertoud e C. ora Comptoir d'Escompte de Genève e la Banca Pury e C. ora Société de Banque Suisse, e per i possessori italiani in Torino presso la sede sociale, via Arsenale, n. 19.

Si diffidano i possessori che ha partire dal 1° settembre 1923 le obbligazioni cesseranno di fruttare interessi.

Torino, 29 gennaio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
l'amministratore delegato.

7093 — A pagamento.

Società anonima carrozzeria italiana e Cesare Sala

Corso Sempione n. 45 - MILANO

CONVOCAZIONE

di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 febbraio 1923, alle ore 10, presso la sede

sociale in Milano, in Corso Sempione n. 45, ed in difetto del numero legale, in seconda convocazione per il giorno successivo 22 febbraio 1923, nell'identico luogo ed alla stessa ora per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 1922, relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci. Deliberazioni relative.

2. Deliberazioni circa il reparto utili.

3. Nomina di un consigliere d'amministrazione.

4. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti.

5. Retribuzione ai sindaci effettivi per il 1923.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni alla sede sociale, almeno 5 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

7108 — A pagamento.

S. I. N. E.

Società industrie navali Elbane

ANONIMA PER AZIONI

Capitale sociale L. 500.000 — Elevabile a L. 2.500.000

Sede in Portoferraio

AVVISO

di convocazione straordinaria dell'assemblea generale dei soci

I signori azionisti sono invitati per l'assemblea generale straordinaria che avrà luogo il giorno 18 febbraio p. v., alle ore 14 nei locali della Società, situati in via Umberto I, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Presentazione del bilancio 1921-1922.
3. Relazione dei sindaci.
4. Riduzione del capitale sociale.
5. Varie.

I certificati provvisori delle azioni devono essere depositati entro il giorno 15 febbraio p. v. presso la Cassa sociale.

Portoferraio, 28 gennaio 1923.

Il presidente
G. B. Tacchella.

7118 — A pagamento

Cooperativa "La Moderna", fra operai pittori

Sede in Roma - Via Arco dei Cenci, 7

Assemblea di soci nella nostra sede il giorno 16 febbraio 1923 per l'approvazione del bilancio 1922 e proposta di scioglimento della Società.

Roma, 2 febbraio 1923.

7122 — A pagamento.

S. A. I. R. A.

Società Anonima Italiana Rappresentanze Automobili

In liquidazione

Capitale Lit. 400.000 — versato Lit. 320.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede della Società, via S. Martino al Macao n. 33 - Roma - il giorno 18 febbraio 1923, alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore.

2. Relazione dei sindaci

3. Bilancio al 31 dicembre 1922

4. Nomina del Collegio sindacale ed emolumento per la gestione in liquidazione.

5. Varie.

Qualora si rendesse necessaria l'assemblea di seconda convocazione, questa è fissata per il giorno 25 febbraio, stesso luogo, ora ed ordine del giorno.

Il liquidatore.

7119 — A pagamento.

L' UNIONE PONTINA AGRICOLA

(L. U. P. A.)

Società anonima

SEDE IN ROMA

Capitale L. 4.000.000 versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 24 febbraio 1923, alle ore 15, nella sede sociale, via Giustiniani n. 2, Roma, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Riduzione del capitale sociale mediante svalutazione e rimborso, e conseguente riduzione del valore nominale delle azioni.
2. Trasformazione delle azioni al portatore in nominative con riserva agli azionisti della facoltà di cui all'art. 169 Codice di commercio.

3. Modificazione degli articoli 5 e 24 dello statuto sociale.
Roma, 2 febbraio 1923.

Il presidente.

7121 — A pagamento.

COMUNE DI LANUSEI

AVVISO DI ASTA

a termini abbreviati

per la vendita delle piante incendiate nelle zone attigue dei due vincolati Seleni e Tricoli di proprietà di questo Comune nel n. di circa 3457 matricine di leccio, più la riproduzione pure di leccio e sottobosco di corbezzolo, spersi su circa 55 ettari di superficie

Per l'avvenuta diserzione di un primo esperimento, alle ore 11 del giorno 15 febbraio p. v., si terrà presso questo Municipio, nanti il sindaco, un nuovo incanto unico per la vendita suindicata.

L'asta sarà aperta sulla base di L. 102,285,22, e l'aggiudicazione sarà definitiva al migliore offerente, sempre che l'offerta d'aumento superi o raggiunga almeno l'aumento indicato nella scheda dell'amministrazione.

Gli accorrenti nel consegnare le loro offerte in piego chiuso, dovranno pure esibire in foglio a parte la dichiarazione di avere precisa conoscenza delle circostanze influenti sulla determinazione del prezzo della convenienza di esso e suscettibilità di aumento.

Dovranno pure esibire la prova dell'eseguito deposito provvisorio di L. 5115 per le spese d'asta da accollarsi tutte all'aggiudicatario.

Il pagamento dell'ammontare del deliberamento dovrà essere effettuato in due eguali rate: una entro 10 giorni dall'approvazione del contratto, l'altra entro sei mesi dal primo versamento.

L'aggiudicatario dovrà prestare una fideiussione personale con approbatore, e più una cauzione in numerario o rendita pubblica per una somma pari a un ventesimo del prezzo di deliberamento.

Il taglio e l'esbosco dei prodotti dovranno essere effettuati entro due anni dalla consegna, e quanto non sarà stato asportato in tale termine rientrerà di proprietà del Comune.

Il quaderno d'oneri, i verbali di stima, ecc., potranno essere consultati sino al giorno dell'asta presso la segreteria municipale, nelle ore d'ufficio.

Lanusei, 26 gennaio 1923

Il sindaco ff.
Rossetti.

7112 — A pagamento

COMUNE DI SARNANO

Avviso d'asta

per definitivo deliberamento

Oggi essendo stato apposto l'aumento del ventesimo per il canone annuo di L. 48,610 per l'appalto della riscossione del dazio consumo, dei proventi di mattazione e di pesa pubblica per il quinquennio 1923-1927

SI FA NOTO

che alle ore 10 del giorno 20 febbraio p. v., nella sala comunale avrà luogo l'esperimento definitivo in base all'annuo canone di L. 51.040,50, ferme restando le condizioni tutte indicate sul primo avviso d'asta e relativo capitolato.

Sarnano, 30 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
Tomassini

7099 — A pagamento.

Municipio di Cicciano (Caserta)

Avviso d'asta

per l'appalto del dazio consumo 1923-1924

SI RENDE NOTO AL PUBBLICO

che venerdì 9 febbraio 1923, alle ore 10 colla continuazione, nell'ufficio municipale di Cicciano, innanzi al sindaco, o chi per esso, si terrà pubblico incanto a candele vergini e termini abbreviati, per l'appalto del dazio consumo del biennio 1923-1924 sulla base del canone annuale di L. 25.000, giusta il capitolato 13 novembre 1922, con visto 3 gennaio n. 25, e regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

I concorrenti dovranno fare il deposito di L. 2150 per spesa e garanzia dell'asta, fare offerte non minori di L. 5 nella gara e l'aggiudicatario definitivo dovrà prestare cauzione eguale a tre dodicesimi del canone.

Vi sarà anche il periodo di ventesimo in termine abbreviati, come da altro avviso che sarà pubblicato a suo tempo, e dovendo essere non meno di due concorrenti in questo primo esperimento d'asta.

Il capitolato è visibile a chiunque nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Cicciano, 1° febbraio 1923.

Il sindaco
F. Ungaro.

Il segretario
F. Mersì.

7107 — A pagamento.

Municipio di Scicli

AVVISO D'ASTA

Si rende noto al pubblico che alle ore 11 ant. del giorno 12 febbraio 1923 nella Casa comunale di Scicli, innanzi al sindaco, o di chi per esso, si procederà all'incanto ad asta pubblica ed a termini abbreviati a cinque giorni, per l'appalto del servizio della illuminazione delle vie e piazze del Comune e della via di accesso alla stazione ferroviaria di Scicli, per il prezzo annuo di L. 25.200 e per durata dal giorno in cui il contratto sarà reso esecutivo fino al 31 dicembre 1927, sotto l'osservanza delle condizioni stabilite nel capitolato d'oneri deliberato dal Consiglio comunale il 26 novembre 1922 e 14 gennaio 1923.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno depositare presso il tesoriere comunale la somma di L. 1000 per fondo di spese inerenti al contratto che andranno a totale carico dell'appaltatore e di L. 2520 per cauzione provvisoria a garanzia delle offerte; quale cauzione si convertirà in definitiva all'atto della stipulazione del contratto e sarà depositata nella Cassa depositi e prestiti di Siracusa.

I termini fatali per la diminuzione del ventesimo al prezzo dell'aggiudicazione provvisoria sono stabiliti in giorni cinque, i quali scadranno al mezzodì del 26 febbraio 1923.

Il capitolato d'oneri e tutti gli altri documenti relativi all'ap-

palto trovansi depositati nella segreteria comunale, a disposizione di chiunque potrà avervi interesse.

Scicli, 29 gennaio 1923.

Il sindaco
Boscarini.

7108 — A pagamento.

Municipio di Ribera

AVVISO D'ASTA

Si notifica al pubblico che il giorno 10 febbraio 1923, alle ore 15 nella sala consiliare di questo palazzo comunale avanti il sindaco o chi per esso si procederà all'incanto per l'appalto del servizio dei trasporti funebri del comune di Ribera per un sessennio a cominciare dal giorno dell'approvazione del contratto definitivo pel prezzo annuo sulla base d'asta di L. 8000.

L'incanto avrà luogo col metodo della candela vergine osservate le formalità prescritte dal vigente regolamento 4 maggio 1885 n. 3074, ed alle condizioni del capitolato d'appalto.

L'asta sarà dichiarata deserta se non vi saranno almeno due offerenti.

Ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore a una lira.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno all'atto della medesima presentare un deposito di L. 3000 a garanzia dell'offerta e delle spese.

L'aggiudicatario definitivo dovrà eseguire un deposito nella Cassa depositi e prestiti di L. 2000 a garanzia del contratto.

Tutte le spese inerenti all'appalto, nonché quelle del contratto tassa di registro, bollo e copie, sono a carico dell'appaltatore, il quale dovrà eleggere domicilio legale in Ribera.

Il capitolato d'appalto è visibile in questa segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Ribera, 29 gennaio 1923.

Il segretario comunale
Frane Miraglia.

Visto: Il sindaco
C. Vella.

7109 — A pagamento.

MUNICIPIO DI ACQUI

AVVISO D'ASTA

Il sottoscritto commissario prefettizio in conformità della deliberazione 29 dicembre 1922 rettificata dalla R. prefettura in data 25 corrente n. 253,

RENDE NOTO

che il giorno 15 febbraio 1923, alle ore 11, in una sala di questo palazzo comunale si addiverrà in sua presenza all'incanto per lo appalto del servizio della nettezza urbana per il triennio 1923-925.

L'asta verrà tenuta col metodo delle schede segrete e sarà definitiva in questo ed unico incanto quando anche vi sia l'offerta di un solo concorrente, ed avrà luogo a favore di chi avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sull'annuo canone di L. 70.000 sul quale verrà aperta l'asta purchè non inferiore al ribasso minimo che sarà indicato nella scheda del Comune.

Il deliberatario resta vincolato all'osservanza di tutte le condizioni del capitolato d'oneri approvato colla prima indicata deliberazione visibile nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare:

a) un certificato di moralità di data non anteriore a tre mesi a quella del presente avviso;

b) comprovare di aver depositata alla Cassa comunale la somma di L. 5000 in numerario per le spese d'asta e di contratto ed a garanzia dell'offerta.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà comprovare di aver depositata alla Cassa comunale la cauzione definitiva di L. 20.000 in numerario, o in titoli al portatore dello Stato o riconosciuti dallo Stato ed al valore di Borsa.

Tale cauzione verrà poi, a norma di legge, depositata alla Cassa depositi e prestiti.

L'Amministrazione si riserva il diritto di escludere quei concorrenti che non fossero di suo gradimento.

In caso di deserzione dell'asta si indirà il secondo incanto per il giorno 28 dello stesso febbraio 1923.

Tutte le spese d'asta, d'incanto, registrazione, rilascio di copie degli atti che formano parte integrante del contratto sono a carico del deliberatario.

Acqui, 29 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
Farina.

Il segretario capo
Dorsi.

7110 — A pagamento.

Provincia di Catanzaro

Circondario di Cotrone

COMUNE DI CIRO'

Avviso d'asta a termini abbreviati

ed ad unico e definitivo incanto per l'appalto del servizio d'illuminazione a luce elettrica

Nel giorno 10 di febbraio p. v., alle ore 10, sarà tenuta in questo ufficio municipale e dinanzi al sindaco od a chi per lui, una pubblica asta per l'appalto, per la durata di anni sei, del servizio di pubblica e privata illuminazione a luce elettrica in Cirò ed in Cirò Marina.

Il Comune consegnerà all'aggiudicatario dell'appalto, il macchinario, l'officina con i locali annessivi, la rete di distribuzione, la cabina di trasformazione e tutti gli accessori di sua proprietà il cui stato di esistenza e di funzionamento all'atto della consegna sarà rilevato con apposito verbale.

Per tutte le riparazioni d'indole straordinaria, non imputabili ad ordinaria manutenzione, ma dovute a forza maggiore come anche per i lavori d'installazione di nuove reti d'illuminazione pubblica, l'aggiudicatario sarà in obbligo di anticipare la spesa occorrente da non superiore però L. 5000 per volta, fino al rimborso da parte del Comune.

In caso di concessione da parte dell'Amministrazione comunale di energia a scopi industriali l'impresa avrà concessi, in compenso di tutte le spese di esercizio, due terzi del canone che l'Amministrazione stessa verrebbe a pattuire.

In caso occorresse l'energia elettrica per ovraelevazione dell'acqua potabile in Cirò, il comune corrisponderà al concessionario un compenso di L. 0,80 per chilowatt dell'energia consumata.

Sarà invece gratuita l'illuminazione del palazzo municipale, degli uffici di governo in Cirò Marina, delle scuole serali, del comando di stazione dei RR. carabinieri in Cirò, della casa di salute del dottore Bellizzi in Cirò e dell'ufficio telegrafico del capoluogo.

L'appaltatore farà propri tutti i proventi della illuminazione privata attenendosi per i prezzi di concessione allo specchio tariffa annesso al capitolato d'appalto.

Egli avrà l'obbligo di tenere in ordine i registri ed i bollettari e di curare l'osservanza di tutte le disposizioni delle leggi finanziarie e speciali inerenti all'esercizio.

In corrispettivo dell'illuminazione pubblica il Comune corrisponderà all'appaltatore, in eguali rate mensili posticipate, un annuo canone che a base d'asta resta fissato a L. 16.000,

L'asta avrà luogo mediante offerte segrete da presentarsi all'asta, o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta a termini degli articoli 87 lettera a) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e l'aggiudicazione sarà definitiva.

Il processo verbale di definitiva aggiudicazione, terrà luogo del contratto, al sensi dell'art. 105 del regolamento anzidetto.

Per essere ammesso all'asta, ciascun concorrente dovrà provare di avere depositato nella cassa comunale in contanti od in titoli di Stato valutati al corso corrente L. 5000 a titolo di cauzione a garanzia del contratto, e L. 1500, salvo conteggio e per le

spese inerenti al contratto, le quali, senza eccezione alcuna, andranno a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto non è previsto nel presente avviso d'asta si fa espresso riferimento al capitolato d'appalto, che qui s'intende integralmente riportato e che è visibile nella segreteria comunale nelle ore d'ufficio.

Cirò, 30 gennaio 1923.

Il sindaco
Siciliani.

7111 — A pagamento.

Istituto " Veralli-Cortesi ", TODI (Umbria)

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati
per locazione di fondi rustici

Si fa noto che il giorno 19 febbraio 1923, alle ore 10 antimeridiane, in una sala degli uffici dell'Ente, posti in Todi in piazza Vittorio Emanuele n. 1, avanti il sottoscritto commissario prefettizio, o chi per esso, si procederà al primo esperimento d'asta a termini abbreviati per l'affitto dei beni di questa Opera pia costituenti la tenuta di Torrepiera e situati in comune di Todi - frazione Pian di San Martino e Cecanibbi.

L'asta sarà aperta sulla base del canone annuo, da pagarsi in due rate anticipate, di L. 39,000 e la durata dell'affitto sarà di anni sei a cominciare dal 1° marzo 1923.

L'asta seguirà col metodo di estinzione di candela vergine e con le norme del vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non si avranno le offerte di almeno due concorrenti.

Il deliberamento sarà fatto in favore del migliore offerente.

Le offerte non potranno essere inferiori a L. 500.

Gli accorrenti all'asta dovranno versare prima delle operazioni dell'asta stessa nella cassa dell'Ente la somma di L. 4000 per garanzia dell'offerta e L. 3000 per le spese d'asta.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di miglioramento non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione andrà a scadere alle ore 10 del giorno 2 marzo 1923, nel qual caso si procederà a nuovo e definitivo incanto con le norme sopra stabilite.

Per tutte le condizioni quivi non espresse si fa riferimento al capitolato d'oneri e agli atti d'asta in genere ostensibili presso l'ufficio di segreteria dell'Ente e alle disposizioni del regolamento di contabilità sopra indicato.

Todi, 29 gennaio 1923.

Il commissario prefettizio
Agostinucci.

7083 — A pagamento.

R. Economato generale dei benefizi vacanti di Siena

R. Subeconomato di Montalcino

AVVISO D'ASTA
per la vendita di taglio di piante d'alto fusto

Si rende pubblicamente noto che al seguito della autorizzazione contenuta nel decreto Ministeriale in data 28 febbraio 1922 nella mattina del giorno 19 febbraio 1923, a ore 11, nell'ufficio del Subeconomato in Montalcino, piazza Margherita n. 1, avanti il sottoscritto subeconomo e il molto rev.do sac. Giuseppe Chiavaioli, parroco della chiesa dei S. S. Niccolò e Lucia di Casteldelpiano si terrà il pubblico incanto ad estinzione di candela vergine per la vendita di un taglio di n. 1157 piante di castagno di alto fusto radicate su dodici appezzamenti di terreno prebendale di proprietà della chiesa parrocchiale dei S. S. Niccolò e Lucia in Casteldelpiano (Grosseto) situati in detto Comune e descritte nel verbale di martellata redatto dal R. ispettore forestale di Grosseto in data 26 maggio 1921, ed alle condizioni seguenti:

1. L'incanto sarà aperto sulla somma di L. 105.415,70 risul-

tante dalla citata perizia del R. Ufficio forestale e sarà sperimentato giusta le norme tutte del regolamento sulla contabilità generale dello Stato non escluso un secondo incanto nel caso di deserzione del primo.

2. Il valore delle piante che risulteranno mancanti all'atto della consegna all'acquirente sarà tolto dal prezzo di aggiudicazione in base alla stima dell'Ufficio forestale in data 26 maggio 1921.

3. Non potrà concorrere all'asta se non chi avrà preventivamente depositato presso l'ufficio procedente L. 20.000 come cauzione più L. 18.000 per spese approssimative di perizia, avvisi, stampe, aggiudicazione, contratto, consegna e riconsegna del bosco e tutto quanto di referenza alla presente vendita, nessuna esclusa né eccettuata, che saranno tutte a carico dell'aggiudicatario.

4. Le offerte di aumento non potranno essere inferiori di L. 20 ciascuna né sarà proceduto alla deliberazione se non si avranno le offerte di almeno due concorrenti.

5. L'aggiudicazione non s'intenderà definitiva sino a che non sia trascorso il termine di giorni quindici prescritti per l'aumento del ventesimo, e quando questo si verifichi, sarà nuovamente fatto l'incanto in base all'ultima offerta d'aumento.

6. Il verbale di aggiudicazione definitiva e contratto relativo dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Economato generale e la vendita non avrà vigore senza la detta approvazione.

7. Il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà essere corrisposto in rogito per due terzi con vaglia del tesoro intestato al contabile del portafoglio, e per un terzo da depositarsi a cura del notaio rogante, in un libretto postale di risparmio, intestato all'Ente.

8. Il taglio dovrà essere eseguito regolarmente e sotto la sorveglianza del R. Ufficio forestale ed alle condizioni tutte prescritte nella perizia e capitolato relativo ostensibili a chi ne faccia richiesta nei giorni ed ore di ufficio.

Montalcino, 1° febbraio 1923.

Il R. subeconomo
Costanti.

7114 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

SMARRIMENTO DI BUONO DEL TESORO

Protocollo n. 85563 - Posizione E. 6095

È stato denunciato lo smarrimento del Buono del tesoro 5 % quinquennale, 7ª emissione, n. 601, di L. 6000, intestato a Passerini Domenica fu Giovambattista, nubile, con pagabilità presso la tesoreria provinciale di Sondrio.

Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, si diffida chiunque possa avervi ragione che trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che siano presentate opposizioni, si rilascerà nuovo Buono intestato alla suddetta titolare.

Roma, 31 gennaio 1923.

Per il direttore generale
Paris.

7101 — A pagamento.

Istituto Negrone in Vigevano

Avviso d'asta per vendita lotti terreno

Alle ore 10 del giorno 24 febbraio 1923, in una sala del suddetto P. Istituto, posto in via Porta Milano n. 4, avanti il presidente o chi per esso, si procederà all'asta pubblica per la vendita di n. 5 lotti terreno di compendio del podere Prati alla Madonna in territorio di Vigevano, in mappa al foglio XIX, n. 117 A.

L'asta seguirà a schede segrete secondo le norme del regolamento di contabilità generale dello Stato e sulle seguenti basi:

Lotto 1° mq. 1223 L. 4300.

Lotto 2° mq. 1297 L. 6600.

Lotto 3° mq. 1489 L. 8200.

Lotto 4° mq. 1724 L. 17000.

Lotto 5° mq. 1711 L. 16000.

Depositi: 10 0/0 a garanzia dell'offerta.
 > 10 0/0 per spese d'asta.

Il termine utile per aumento del ventesimo scade alle ore 12 del giorno 14 marzo 1923.

Capitolato di vendita visibile presso la segreteria del P. Istituto in tutti i giorni feriali.

Vigevano, 27 gennaio 1923.

Il presidente
 Angelo G. Scapardini.

Il segretario
 M. Corsico Piccolini.

7084 — A pagamento.

Municipio di Vietri sul Mare

Avviso d'asta
 ad unico incanto

per l'appalto dei lavori di sistemazione del ponte sul Bonea, in frazione Marina, secondo il progetto dell'ing. De Angelis da Salerno

Il giorno 19 del mese di febbraio c. a. alle ore 12 con la continuazione, nella Casa comunale, alla presenza del sindaco e di chi per esso, avrà luogo l'appalto dei lavori di sistemazione del ponte sul fiume Bonea, in frazione Marina, secondo il progetto suddetto per l'ammontare di L. 97.958,50 a base d'asta, oltre la somma a disposizione per impreviste, giusta il capitolato di appalto aggiornato e modificato con deliberazione consiliare 18 aprile 1921.

Il predetto ammontare però potrà essere ridotto alla cifra minima di L. 60.383,21, in corso d'opera, e l'amministrazione raggiunto il detto minimo, potrà sospendere i lavori senza che l'assuntore abbia diritto a risarcimento di danni e a pagamento di mancati utili.

Per essere ammessi alla gara di appalto, oltre al deposito di L. 1000 se per cauzione provvisoria, e di L. 1500, se per spese, ciascun concorrente dovrà presentare non più tardi delle ore 11 del giorno fissato per la gara i seguenti documenti:

a) la istanza, nella quale siano indicati, in modo chiaro e preciso, paternità e domicilio abituale del concorrente, nonché il luogo di sicuro recapito. Nella stessa saranno elencati tutti i documenti allegati alla domanda;

b) Certificato penale di data non anteriore a mesi tre all'epoca della gara;

c) certificato di moralità di data non anteriore a tre mesi da quella fissata per la gara, rilasciato dal sindaco di abituale dimora e debitamente vistato dal prefetto;

d) certificato d'idoneità, di data non anteriore a sei mesi da quella dell'asta, rilasciato dal prefetto o sotto prefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito, per conto proprio, o diretto per conto altrui, lavori pubblici e privati, nell'esecuzione dei quali, si assicura, il concorrente avere dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'esecuzione stessa e nella direzione di detti lavori.

e) una dichiarazione con cui il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, dei luoghi di rifornimento dei materiali, nonché di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla esecuzione dei lavori e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

f) tutti i titoli di idoneità che si credesse utile di presentare, oltre quello di cui alla lettera d).

Sono dispensati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere b), c) e d) quei concorrenti che abbiano già lavori in corso col Comune.

Malgrado la presentazione dei su detti documenti l'Amministrazione appaltante si riserva il diritto a norma del Capitolato generale vigente per le opere dello Stato, di escludere dall'asta qualunque concorrente, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta e pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

La gara seguirà col sistema delle schede segrete, e l'aggiudicazione sarà definitiva al 1° incanto, anche con un solo concorrente.

Le offerte, da presentarsi all'asta o farsi pervenire in piego suggellato all'autorità che vi presiede, per posta, ovvero consegnandole personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede, dovranno essere scritte su carta da bollo da L. 2,40 e debitamente firmate dal concorrente potranno portare un tanto per cento di aumento sul prezzo di appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori, tanto a corpo che a misura.

Tale aumento però non dovrà superare il 30 % dei prezzi di appalto, ed i lavori rimarranno aggiudicati a chi non abbia fatto il minimo aumento percentuale fra tutti i concorrenti.

La percentuale di aumento dovrà essere scritta in lettere ed in cifre.

Sono nulle le offerte condizionate, come quelle espresse in termini generali e senza l'indicazione esplicita e precisa della percentuale di aumento.

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare il contratto nel termine di giorni 15 a datare dal giorno dell'aggiudica, versando nella Cassa depositi e prestiti la cauzione definitiva, stabilita, giusta le vigenti disposizioni, nel ventesimo del prezzo di aggiudicazione.

I lavori dovranno essere eseguiti nel termine di mesi 3 esecutivi, decorrenti dalla data del processo verbale di consegna.

L'ammontare dei lavori sarà pagato, fino alla concorrenza di L. 60.383,21 coi seguenti fondi:

a) il 50 0/0 dell'ammontare coi fondi del sussidio statale, concesso con decreto Ministeriale 1° dicembre 1920;

b) il 50 0/0 coi fondi del mutuo della Cassa DD. e PP. già deciso od in contrattazione.

La eccedenza poi, oltre le suddette L. 60.383,21 fino all'ammontare di L. 97.958,50 e fino a quella cifra alla quale giungerà l'ammontare stesso, in virtù della percentuale di aumento offerta nella gara, sarà pagata coi fondi ordinari del bilancio in tante rate di L. 5000 all'anno, oltre sull'interesse scalare del 5 0/0 a datare dal processo verbale di ultimazione dei lavori e mediante mutuo suppletivo.

Fino alla concorrenza di L. 60.383,21 l'appaltatore, durante la esecuzione dei lavori, avrà diritto a pagamenti in conto, ogni qualvolta il suo credito liquido, per lavori eseguiti, al netto delle ritenute per garanzia e degli acconti precedentemente liquidati, raggiunga un ammontare non minore di L. 10000, e da accertarsi dalla Direzione dei lavori, in base alla contabilità dei medesimi.

Ove all'epoca del rilascio dei certificati di acconto non fossero ultimate le trattative per la contrattazione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti, l'appaltatore riscoterà il 50 % dovuto dal sussidio statale, sugli acconti di cui sopra.

Il residuale 50 % sarà pagato appena ultimate le trattative innanzi dette con l'interesse del 5 % all'anno a datare dal ventesimo giorno dopo quello di rilascio di ogni singolo certificato di acconto, della Direzione dei lavori.

Il detto interesse sarà corrisposto con le norme contenute nel terzo capoverso dell'articolo 53 del capitolato generale 28 maggio 1895, per le opere dello Stato.

L'ultima rata di acconto sarà pagata dopo il collaudo.

Gli acconti di cui sopra saranno corrisposti con le norme stabilite dallo Stato e dalla Cassa depositi e prestiti per la somministrazione dei sussidi e dei mutui.

All'appaltatore sarà pagata la somma a corso di L. 3000 in tre rate uguali di L. 1000 ciascuna, la prima col primo certificato di acconto, la seconda col terzo, e l'ultima dopo il collaudo.

L'appaltatore dovrà sottostare alle condizioni del capitolato speciale, come sopra modificato, visibile nella segreteria comunale, in uno al progetto, durante l'orario di servizio.

Vietri sul Mare, 26 gennaio 1923.

Il sindaco
 Giordano.

Il segretario
 Telesca.

7113 — A pagamento.